



Cod. L3/P2
Cod. MF /ne
Circ. n. 58

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0000622
Data: 26/05/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Ai Consigli di Disciplina degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 9 Codice Deontologico – Chiarimenti.

Numerosi sono i quesiti pervenuti a questo Consiglio Nazionale, da parte di Ordini territoriali e di Consigli di Disciplina, aventi per oggetto chiarimenti in merito agli effetti del nuovo art. 9 del Codice Deontologico, approvato dal CNAPPC nella Seduta di Consiglio del 3 febbraio 2021 e trasmesso con circolare 51/2021.

Occorre al riguardo premettere che, come rappresentato al Consiglio Nazionale dal Ministero della Giustizia con comunicazione m_dg.DAG.05/07/2018.0135534.U in tema di procedimento disciplinare, l'interpretazione di norme sostanziali connesse all'esercizio del potere disciplinare rientrano nell'autonomia decisionale del CNAPPC quale organo di giurisdizione domestica.

A tal fine, corre l'obbligo di segnalare che la giurisprudenza ha da tempo affermato che le norme del codice deontologico approvate dal Consiglio Nazionale sono norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria (Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225), spettando agli enti esponenziali della categoria la funzione di produzione normativa all'interno della professione, attraverso l'enunciazione delle regole di condotta che i singoli iscritti sono tenuti a osservare nello svolgimento dell'attività professionale.

Tali criteri, recepiti anche in altre pronunce (Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5776 e Cass. 14 luglio 2004, n. 130789) sono stati ribaditi sempre dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 26810), ove si afferma che le norme deontologiche sono la risultante di un processo di formazione legislativa e assumono una funzione integrativa della norma legislativa.





Ciò premesso, si comunica che, in applicazione del principio dell'art. 2 del Codice Penale, che consente di poter applicare la disposizione più favorevole all'incolpato, per i procedimenti disciplinari, in corso o da instaurare, relativi alla mancanza di crediti formativi, potranno applicarsi le sanzioni previste nel nuovo testo dell'art. 9 del Codice Deontologico.

La possibilità di applicare alla materia disciplinare disposizioni del codice penale per analogia, in assenza di una disciplina specifica, è difatti un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass., sez. un., 04-11-1994, n. 9128; Cass., sez. un., 10-01-1997, n. 187; Cass., sez. un., 10-01-1997, n. 187; Cass. civ. Sez. III, 06-10-1999, n. 11135, Cass. civ. Sez. III, 07-07-2006, n. 15523).

Alla luce di quanto sopra descritto, gli Ordini sono invitati a trasmettere la presente circolare a tutti i componenti del proprio Consiglio di Disciplina, al fine di garantire una applicazione uniforme delle sanzioni disciplinari sul territorio italiano.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

